



Iscrizione N: BO01964
Il Presidente
della Sezione regionale Emilia Romagna
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

4

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto, altresì, il comma 10 dell'articolo 212 del D. Lgs. 152/06, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;

Visto, inoltre, il comma 7 dell'articolo 212 del D.Lgs. 152/06, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 205/10, il quale prevede che gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo d'iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 ottobre 1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1997, n.1, modificato con decreto 23 aprile 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1999, n.148, recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti;

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 1 del 30 gennaio 2003, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;

Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 29/01/2015 registrata al numero di protocollo 2876/2015

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **24/03/2015** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo nella categoria **5** classe **F** dell'impresa/Ente **L.C.M. SRL**;

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **17/06/2015** con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. **2015/50/2340928 del 31/03/2015** e **appendice n. 1 del 29/04/2015** prestate da **Società Reale Mutua di Assicurazioni** per l'importo di Euro **51.645,69** per la categoria **5** classe **F** dell'impresa/Ente **L.C.M. SRL**.

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **17/06/2015** con la quale è stata disposta la revoca delle garanzie finanziarie prestate con polizza fideiussoria assicurativa/bancaria n. **149620** del **24/05/2010** dalla **Elba Assicurazioni S.p.a.** a favore del Ministero dell'Ambiente;

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa / Ente
Denominazione: L.C.M. SRL
Con Sede a: SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)
Indirizzo: VIA MODENA, 102/B
CAP: 40017
C. F.: 03263930376


è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi

Classe: quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.

L.C.M. SRL
Numero Iscrizione BO01964
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.19331/2015 del 18/06/2015



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
Dlgs 152/06

5 - F

Inizio validità: 17/06/2015
Fine Validità: 17/06/2020

Responsabile/i tecnico/i:

LUPINI GABRIELE

codice fiscale: LPNGRL67H26A944Y
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

5 - F

Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:

Targa: 1964 01

Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Materiale Pareti: ACCIAIO

Spessore: 30/10 MM

Altezza Sponde: 1600 MM

Copertura: NO

Ribaltamento: NO

Fenditure: SI

Note: TIPOLOGIA A1 A CIELO APERTO DIMENSIONI 3840*2300*1600 MM

Targa: 1964 02

Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Materiale Pareti: ACCIAIO

Spessore: 30/10 MM

Altezza Sponde: 1800 MM

Copertura: NO

Ribaltamento: NO

Fenditure: SI

Note: TIPOLOGIA A2 A CIELO APERTO DIMENSIONI 5150*2370*1800 MM

Targa: 1964 03

Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Materiale Pareti: ACCIAIO

Spessore: 30/10 MM

Altezza Sponde: 1700 MM

Copertura: NO

Ribaltamento: NO

Fenditure: SI

Note: TIPOLOGIA A3 A CIELO APERTO DIMENSIONI 5500*2500*1700 MM

Targa: 1964 04

Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Materiale Pareti: ACCIAIO

Spessore: 30/10 MM

Altezza Sponde: 2200 MM

Copertura: NO

Ribaltamento: NO

Fenditure: SI

Note: TIPOLOGIA A4 A CIELO APERTO DIMENSIONI 5800*2500*2200 MM

L.C.M. SRL

Numero Iscrizione BO01964
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.19331/2015 del 18/06/2015





Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna

Piazza Costituzione, 8
Dlgs 152/06

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Camera dell'Economia

Targa: **1964 05**

Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Materiale Pareti: ACCIAIO

Spessore: 40/10 MM

Altezza Sponde: 2100 MM

Copertura: NO

Ribaltamento: NO

Fenditure: SI

Note: TIPOLOGIA B1 SCARRABILE PER GRU A CIELO APERTO DIMENSIONI 6200*2500*2100 MM

Targa: **1964 06**

Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Materiale Pareti: ACCIAIO

Spessore: 30/10

Altezza Sponde: 1550 MM

Copertura: COPERCHIO

Ribaltamento: NO

Fenditure: SI

Note: TIPOLOGIA C1 CON COPERCHIO DIMENSIONI 3800*2020*1550 MM

Targa: **1964 07**

Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Materiale Pareti: ACCIAIO

Spessore: 30/10 MM

Altezza Sponde: 1600 MM

Copertura: COPERCHIO

Ribaltamento: NO

Fenditure: SI

Note: TIPOLOGIA C2 CON COPERCHIO DIMENSIONI 3840*2300*1600 MM

Targa: **1964 08**

Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Materiale Pareti: ACCIAIO

Spessore: 30/10 MM

Altezza Sponde: 2200 MM

Copertura: COPERCHIO

Ribaltamento: NO

Fenditure: SI

Note: TIPOLOGIA C3 CON COPERCHIO DIMENSIONI 5800*2500*2200 MM

Targa: **1964 09**

Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Materiale Pareti: ALLUMINIO

Spessore: 350/10

Altezza Sponde: 1000 mm

Copertura: TELONE O RETE

Fenditure: SI

Note: DIMENSIONI mm lung.6800x larg.2400xh1000. PIANALE CON PORTE POSTERIORI E LATERALI APRIBILI A RIBALTA, SCARRABILI POSTERIORMENTE.

Targa: **1964 10**

Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Materiale Pareti: ACCIAIO

Spessore: 40/10

Altezza Sponde: 2300 mm

Copertura: COPERCHI IN LAMIERA




L.C.M. SRL

Numero Iscrizione BO01964

Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.19331/2015 del 18/06/2015



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
Dlgs 152/06

Ribaltamento: NO
Fenditure: SI
Note: DIMENSIONI mm 7200 x 2400 x h2300

Targa: **AA18042**
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZB3643125TBS33556
Materiale Pareti: ACCIAIO
Spessore: 40/10 MM
Altezza Sponde: 2800 MM
Copertura: NO
Ribaltamento: POSTERIORE
Fenditure: SI

Targa: **AB35923**
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZCY22R10R0CVP0321

Targa: **BE721DC**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: XLERM6X2B04332444

Targa: **BJ442RV**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: ZCFC5980002108314
Materiale Pareti: ALLUMINIO
Spessore: 300/10-400/10 MM
Altezza Sponde: 750 MM
Copertura: TELO IN PVC
Ribaltamento: NO
Fenditure: NO
Note: Dimensioni 2350*5200*750

Targa: **BK572HC**
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: YV2A4DBA6YB245574

Targa: **CR280PV**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: WMAH20ZZZ2W044317

Art. 2

(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)

Elenco veicoli per gruppi di CER:

Targa: **1964 01**
Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Targa: **1964 02**
Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Targa: **1964 03**

L.C.M. SRL
Numero Iscrizione BO01964
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.19331/2015 del 18/06/2015





Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Targa: 1964 04

Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Targa: 1964 05

Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Targa: 1964 06

Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Targa: AA18042

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: 1964 07

Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Targa: 1964 08

Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Targa: BJ442RV

Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: 1964 09

Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Targa: 1964 10

Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER



Rifiuti per i veicoli sopraindicati

- [01.03.04*] [01.03.05*] [01.03.07*] [01.04.07*] [01.05.05*] [01.05.06*] [02.01.08*] [03.01.04*] [03.02.01*]
- [03.02.02*] [03.02.03*] [03.02.04*] [03.02.05*] [04.02.14*] [04.02.16*] [04.02.19*] [05.01.03*] [05.01.07*]
- [05.01.08*] [05.01.15*] [06.01.01*] [06.01.02*] [06.01.03*] [06.01.04*] [06.01.05*] [06.01.06*] [06.02.01*]
- [06.02.03*] [06.02.04*] [06.02.05*] [06.03.11*] [06.03.13*] [06.03.15*] [06.05.02*] [06.13.01*] [06.13.02*]
- [06.13.04*] [06.13.05*] [07.01.01*] [07.01.04*] [07.01.10*] [07.01.11*] [07.02.04*] [07.02.10*] [07.02.11*]
- [07.02.16*] [07.03.04*] [07.03.11*] [07.04.04*] [07.04.11*] [07.04.13*] [07.05.04*] [07.05.11*] [07.05.13*]
- [07.06.04*] [07.06.11*] [07.07.04*] [07.07.11*] [08.01.11*] [08.01.13*] [08.01.15*] [08.01.17*] [08.01.19*]
- [08.01.21*] [08.03.12*] [08.03.14*] [08.03.16*] [08.03.17*] [08.03.19*] [08.04.09*] [09.01.01*] [09.01.02*]
- [09.01.03*] [09.01.04*] [09.01.05*] [09.01.06*] [09.01.11*] [09.01.13*] [10.02.07*] [10.02.11*] [10.02.13*]
- [10.03.04*] [10.03.08*] [10.03.09*] [10.03.15*] [10.03.17*] [10.03.29*] [10.04.01*] [10.04.02*] [10.04.03*]
- [10.05.10*] [10.08.08*] [10.08.10*] [10.09.05*] [10.09.07*] [10.09.09*] [10.09.11*] [10.09.13*] [10.09.15*]
- [10.10.05*] [10.10.07*] [10.10.09*] [10.10.11*] [10.10.13*] [10.10.15*] [10.11.09*] [10.11.11*] [10.13.09*]
- [11.01.05*] [11.01.06*] [11.01.07*] [11.01.08*] [11.01.09*] [11.01.16*] [11.02.05*] [12.01.06*] [12.01.07*]
- [12.01.08*] [12.01.09*] [12.01.10*] [12.01.12*] [12.01.14*] [12.01.16*] [12.01.18*] [12.01.20*] [12.03.01*]
- [12.03.02*] [13.01.01*] [13.01.04*] [13.01.05*] [13.01.09*] [13.01.10*] [13.01.11*] [13.01.12*] [13.01.13*]
- [13.02.04*] [13.02.05*] [13.02.06*] [13.02.07*] [13.02.08*] [13.03.01*] [13.03.06*] [13.03.07*] [13.03.08*]
- [13.03.09*] [13.03.10*] [13.05.02*] [13.05.08*] [13.07.01*] [13.07.02*] [13.07.03*] [14.06.01*] [14.06.02*]
- [14.06.03*] [14.06.04*] [14.06.05*] [15.01.10*] [15.01.11*] [15.02.02*] [16.01.04*] [16.01.07*] [16.01.08*]
- [16.01.09*] [16.01.10*] [16.01.11*] [16.01.13*] [16.01.14*] [16.01.21*] [16.02.09*] [16.02.10*] [16.02.11*]
- [16.02.12*] [16.02.13*] [16.02.15*] [16.03.03*] [16.03.05*] [16.04.01*] [16.05.04*] [16.05.06*] [16.05.07*]
- [16.05.08*] [16.06.01*] [16.06.02*] [16.06.03*] [16.06.06*] [16.07.08*] [16.08.02*] [16.08.05*] [16.08.06*]
- [16.08.07*] [16.10.01*] [16.10.03*] [16.11.01*] [16.11.03*] [16.11.05*] [17.01.06*] [17.02.04*] [17.03.01*]
- [17.03.03*] [17.04.09*] [17.04.10*] [17.05.03*] [17.05.05*] [17.05.07*] [17.06.01*] [17.06.03*] [17.06.05*]
- [17.08.01*] [17.09.03*] [18.01.03*] [18.01.06*] [18.01.08*] [18.01.10*] [19.01.05*] [19.01.06*] [19.01.10*]
- [19.08.06*] [19.08.10*] [19.08.11*] [19.08.13*] [19.10.03*] [19.10.05*] [19.12.06*] [19.12.11*] [19.13.01*]
- [20.01.21*] [20.01.23*] [20.01.26*] [20.01.29*] [20.01.33*] [20.01.35*] [20.01.37*]

L.C.M. SRL

Numero Iscrizione BO01964

Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.19331/2015 del 18/06/2015



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
Dlgs 152/06

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categoria 5 -F devono essere utilizzati per il traino di semirimorchi esclusivamente i seguenti trattori stradali:

Targa: **BE721DC**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **AB35923**
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **BK572HC**
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE


Targa: **CR280PV**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Art. 3
(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) L'idoneità tecnica dei veicoli, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
- 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
- 6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
- 7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;





Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna

Piazza Costituzione, 8

Dlgs 152/06

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Camera dell'Economia

9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.

L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:

a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.

b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.

Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose

10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.

11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;

12) Le imprese, la cui attività è soggetta all'accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all'articolo 17 del D.M. 120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato;

13) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del Dlgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120.

14) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'impresa iscritta deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 8 ottobre 1996, così come modificato dal DM 23 aprile 1999

15) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il mancato rispetto, da parte dell'impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell'art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

Art. 4

Le garanzie finanziarie prestate con polizza fidejussoria assicurativa/bancaria n. **149620** del 24/05/2010 dalla **Elba Assicurazioni S.p.a.** a favore del Ministero dell'Ambiente sono revocate con efficacia dal **17/06/2015**.

Art. 5

Le garanzie finanziarie di cui all'articolo 4 restano efficaci per un ulteriore periodo di due anni per le inadempienze verificatesi nel periodo dell'iscrizione all'Albo. Decorso tale termine le garanzie si estinguono automaticamente.

Art. 6

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 18/06/2015

Il Segretario
- Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente
- Franco Tonelli -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

L.C.M. SRL
Numero Iscrizione BO01964
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.19331/2015 del 18/06/2015

